



PRIMO MODULO DI RIFORMA DELL'IRPEF


Dlgs. n. 216/2023



Modifica aliquote e scaglioni IRPEF per il 2024

2023		2024	
Scaglione di reddito (euro)	Aliquota IRPEF	Scaglione di reddito (euro)	Aliquota IRPEF
fino a 15.000	23%	da 0 a 28.000	23%
da 15.001 a 28.000	25%		
da 28.001 a 50.000	35%	da 28.001 a 50.000	35%
oltre 50.000	43%	oltre 50.000	43%

RISPARMIO IRPEF 2024 in euro (nuove aliquote e scaglioni)



Modifica Detrazioni per lavoro dipendente 2024

NO TAX AREA da 8.174 a 8.500 euro

REDDITO (EURO)	DETRAZIONE (EURO)
fino a 15.000	1.880 (non inferiore a 690 euro per i tempi indeterminati non inferiore a 1.380 euro per i tempi determinati)
da 15.001 e fino a 28.000	$1.910 + 1.910 \times (28.000 - \text{reddito}) / 13.000$
da 28.001 e fino a 50.000	$1.910 \times (50.000 - \text{reddito}) / 22.000$
oltre 50.000	nessuna detrazione

REDDITO (EURO)	DETRAZIONE
fino a 15.000	1.955 (non inferiore a 690 euro per i tempi indeterminati non inferiore a 1.380 euro per i tempi determinati)
da 15.001 e fino a 28.000	$1.910 + 1.190 \times (28.000 - \text{reddito}) / 13.000$
da 28.001 e fino a 50.000	$1.910 \times (50.000 - \text{reddito}) / 22.000$
oltre 50.000	nessuna detrazione

Detrazioni fiscali

Per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di un importo pari a 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, in relazione a:

- gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, **ESCLUSE LE SPESE SANITARIE** di cui all'art. 15, c. 1, lettera c), del TUIR;
- le erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall'imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19% introdotta dalla Manovra per il 2020 e regolata dall'art. 15, c. 3-bis del TUIR.

Ai fini IRPEF, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.